

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro       | Presidente ( Estensore )                               |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena  | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini             | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini          | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta dell'11 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

L'istante ha inviato due reclami all'intermediario. Nel primo reclamo del 18.3.2009 ha premesso: a) di aver stipulato un contratto di mutuo in data anteriore al 31.10.2008; b) che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2 del 2009, le rate variabili *"si calcolano con riferimento al maggiore 4% ... e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto"*; c) che l'intermediario non avrebbe rispettato la previsione normativa di cui all'art. 2 della legge sopra richiamata, applicando un tasso pari al 6,06499%, per la rata di gennaio, e del 5,844499% per le rate di febbraio e marzo.

A seguito di ciò, l'istante ha chiesto alla banca di provvedere al ricalcolo della rata effettivamente dovuta in base al richiamato disposto e di restituirgli *"tutte le somme illegittimamente trattenute"*.

Nel secondo reclamo dell'11 dicembre 2009, il ricorrente lamenta il mancato riscontro al primo reclamo e chiede il rimborso suddetto che, secondo quanto a lui riferito dal Direttore di una filiale della resistente, avrebbe dovuto essergli accreditato prima del mese di settembre 2009 e, dopo vari solleciti, entro il mese di novembre 2009.

Con nota del 22.7.2009 allegata alle controdeduzioni, l'intermediario sostiene di aver fornito riscontro al ricorrente. In particolare, la resistente comunica che, ai sensi del D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, *"i titolari di un mutuo - a tasso variabile o modulare o a rata costante e durata variabile - destinato all'acquisto, ristrutturazione o costruzione di abitazione principale stipulato anteriormente al 31 ottobre 2008 avranno diritto (in presenza delle condizioni sotto riportate) a ricevere un rimborso di parte degli interessi pagati sulle rate con scadenza 2009 qualora il tasso effettivamente applicato"*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*durante tale anno risulti superiore al 4%. L'importo del rimborso sarà pari alla differenza tra il tasso effettivo di interessi applicato alle rate con scadenza nel 2009 e:*

*a) la soglia del 4% nell'ipotesi in cui il tasso effettivamente risultante dall'applicazione del parametro stabilito in contratto alla data di sottoscrizione o di rinegoziazione risulti inferiore alla suddetta soglia del 4%;*

*b) il tasso effettivamente risultante dall'applicazione del parametro stabilito in contratto alla data di sottoscrizione o di rinegoziazione, qualora quest'ultimo risulti maggiore del 4%".*

L'intermediario fornisce anche due esempi di applicazione con riferimento alle due ipotesi sopra esplicitate.

Nel seguito della missiva, la resistente fornisce istruzioni operative che ritiene necessarie per usufruire delle procedure di rimborso, in particolare il cliente viene invitato a recarsi nella "Sua filiale" a partire dal giorno 3 agosto 2009 "onde procedere alla Autocertificazione ai sensi" della normativa richiamata. Inoltre, la banca precisa che per poter "beneficiare della misura di legge [è necessario che] il mutuo sia stato stipulato per acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale ....". Vengono, quindi, dettagliate dalla resistente le varie possibilità di rimborso in base al conferimento o meno di apposita disposizione di addebito delle rate.

Infine, l'intermediario si impegna "nel più breve tempo possibile" a rendere edotto il destinatario della comunicazione epistolare "degli importi e date degli eventuali rimborsi attraverso le comunicazioni d'uso" e gli fornisce delle indicazioni per la compilazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Nel presentare il ricorso all'ABF, i mutuatari chiedono che, a seguito dell'entrata in vigore della normativa sopra richiamata, vengano loro rimborsate le eccedenze rispetto al tasso pagato - pari al 6,06499%(gennaio) e al 5,84499%(febbraio, marzo, aprile) – "comprehensive di interessi e ... ricalcolati gli interessi passivi sugli scoperti di c/c".

Con mail pervenuta alla casella PEC il 18.3.2010, la banca ha fornito le proprie controdeduzioni.

In particolare, l'intermediario allega e richiama la suddetta nota del 22.7.2009 inviata al ricorrente e al relativo cointestatario (cfr *supra*), affermando – dapprima - che "provvederà a rimborsare quanto eventualmente" spettante e, poi, che "si sta attivando al fine di rimborsare agli aventi diritto quanto dovuto, giusta valuta o con riconoscimento di un rimborso pari agli interessi legali calcolati per il periodo di ritardato riconoscimento degli importi". Da ultimo, evidenzia che il finanziamento è stato estinto anticipatamente in data 15.5.2009.

In definitiva, nel confermare che in data 1° marzo ha autorizzato il riconoscimento al ricorrente di € 20, quale rimborso della somma versata per la presentazione del ricorso, la banca chiede all'ABF di "respingere la domanda" del ricorrente e del cointestatario del contratto di mutuo.

In data 29 aprile 2010 è stato contattato, via filo, il ricorrente per avere aggiornamenti sull'eventuale composizione della controversia, lo stesso ha comunicato di non avere ottenuto, alla data, alcun rimborso dalla resistente.

## DIRITTO

Emerge da quanto esposto in narrativa che l'intermediario non contrasta le ragioni del cliente, ciò nel senso che né nella fase di reclamo, né nella presente fase di ricorso all'ABF presenta argomenti atti a contraddire le pretese esposte della parte ricorrente, anzi



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

disponendo il rimborso, che peraltro non risulta attuato, dei 20 euro versati da quest'ultimo per proporre il ricorso, compie una attività normalmente prodromica alla definizione bonaria della controversia.

In realtà l'inerzia sembra il tratto caratterizzante il comportamento complessivo dell'intermediario, il quale in entrambe le fasi si è esibito nell'elargizione di buone quanto vaghe parole, ma ad esse non ha dato alcun seguito operativo.

Una condotta non commendevole.

In sé il ricorso è fondato. Questo Collegio ha già avuto modo di evidenziare come l'art. 2 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, preveda, che, con riguardo ai mutui, stipulati prima del 31 ottobre 2008, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, "l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore". Ora, risulta pacifico tra le parti che il contratto stipulato dal ricorrente sia da considerarsi rientrante nel perimetro di applicazione della disposizione citata.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca quanto illegittimamente percepito in eccesso rispetto al tasso del 4%.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese di procedura, e al ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata per la presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO